COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

45.

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **TIZIANA MAIOLO**

INDICE

PAG

Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori Covi ed altri: Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (*Approvata dal Senato*) (3034) 531

Maiolo Tiziana, *Presidente* ... 531

Polizio Francesco (gruppo DC), *Relatore* ... 531

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senese ed altri: Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose media giornaliera (2711);

Taradash ed altri. Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose media giornaliera (3263) ... 527

Maiolo Tiziana, *Presidente* ... 527, 531

Binetti Vincenzo, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* ... 530

Casini Carlo (gruppo DC), *Relatore* ... 527, 530

La seduta comincia alle 15,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione delle proposte di legge Senese ed altri: Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose media giornaliera (2711); Taradash ed altri: Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose media giornaliera (3263).

PRESIDENTE. *L'ordine del giorno* reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Senese ed altri: « Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente alla dose media giornaliera »; Taradash, Bonino, Cicciomessere, Pannella, Rapagnà, Vito e Maiolo: « Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente alla dose media giornaliera ».

Ricordo che nella seduta del 19 ottobre scorso il relatore, onorevole Casini, aveva chiesto il rinvio della discussione.

Avverto altresì che, in data 26 ottobre 1993, l'Assemblea, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento, ha disposto l'abbinamento della proposta di legge Taradash ed altri n. 3263.

Dichiaro pertanto aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Casini ha facoltà di svolgere la relazione.

CARLO CASINI, *Relatore*. Le proposte di legge in esame sono entrambe molto semplici in quanto consistono di un solo articolo. Il problema da esse preso in considerazione è quello delle conseguenze del referendum sulla legge riguardante le tossicodipendenze in ordine alle decisioni già passate in giudicato.

Prima di valutare i due testi nel merito, dico subito che per illustrarli è sufficiente una lettura in quanto con la proposta Senese si stabilisce che le sentenze di condanna pronunciate ai sensi dell'articolo 73, per i reati di importazione acquisto o detenzione di droga, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in misura eccedente la dose media giornaliera, già prevista dagli articoli 75 e 78 del citato testo unico nelle parti abrogate per effetto del referendum, sono revocate ai sensi dell'articolo 673 del codice di procedura penale, salvo che dagli atti risultino elementi tali da far ritenere la destinazione delle predette sostanze ad uso diverso da quello personale.

È evidente che la parte da « memorizzare » ai fini di una successiva valutazione è l'ultimo periodo che prescrive una revoca delle sentenze, pur passate in giudicato, che dovrebbe per l'appunto essere decisa ai sensi dell'articolo 673 del codice di procedura penale, il quale disciplina l'esecuzione delle sentenze penali, alla condizione che dagli atti risultino elementi tali da far credere che la

destinazione delle sostanze fosse diversa dall'uso personale. In altre parole, tutte le volte in cui non dovesse risultare l'uso diverso da quello personale, si dovrebbe revocare la sentenza.

La proposta Taradash ed altri mira allo stesso scopo: il primo comma dell'articolo unico è identico a quello dell'altra proposta di legge; ad esso fanno seguito altri due commi con cui si stabilisce che, se l'istanza di revoca della condanna, ai sensi del comma 1, è proposta prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, è presentata al pubblico ministero il quale sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del giudice dell'esecuzione, al quale trasmette immediatamente gli atti. Si prevede cioè l'ipotesi di una sentenza passata in giudicato ma ancora non eseguita.

L'ultimo comma stabilisce che, se l'istanza è proposta durante l'esecuzione della sentenza di condanna – è cioè in atto la carcerazione – è presentata al pubblico ministero il quale, quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistano i presupposti perché la sentenza sia revocata, ordina la liberazione del condannato e sospende l'esecuzione della pena sino alla decisione del giudice dell'esecuzione, al quale trasmette immediatamente gli atti. Viene individuato, quindi, il potere autonomo del pubblico ministero di intervenire su un giudicato, sia nell'ipotesi che questo non sia ancora entrato nella fase di esecuzione, sia attraverso un provvedimento di sospensione, e quindi di scarcerazione, quando la carcerazione è già iniziata.

Entrando nel merito delle proposte di legge, devo dire che l'emergenza in materia di sostanze stupefacenti – che indubbiamente esiste – non è quella riguardante il giudicato. Nonostante i diversi giudizi che possono essere espressi in materia – che certamente è bene prendere in considerazione e che giustificano un intervento, anche limitato soltanto al caso del giudicato – non mi risulta che vi siano state decisioni sostanzialmente non attuative del referendum. Dal mio punto di vista, il problema è diverso: si sono qua e là verificati casi in cui la scarcerazione è stata disposta o per lo meno richiesta (mi riferisco a casi che mi sono stati segnalati a Firenze, Prato e Livorno) anche quando le sostanze stupefacenti sequestrate erano di rilevante quantità, ad esempio a Livorno pari a mezzo chilo di eroina. Non esisterebbe, pertanto, un problema di detenuti che restano in carcere quando non dovrebbero. Il problema, invece, è quello di un eccessivo uso della liberazione dal carcere.

L'emergenza grave, come dicevo, a mio avviso è d'altro tipo e consiste nel fatto che, dopo il referendum, si è creata una situazione complessiva di incertezza che paralizza molte possibili azioni di prevenzione e di repressione del traffico di stupefacenti. Il primo dato è certamente quello dello scoraggiamento degli organi di polizia giudiziaria, i quali non sanno più che cosa fare. Si può certamente stigmatizzare il criterio – come d'altronde è stato consacrato dall'esito del referendum – della dose media giornaliera, ma ciò non toglie che la definizione di un *quantum* consentiva agli organi di polizia giudiziaria di sapere con precisione come comportarsi, vale a dire se segnalare al prefetto oppure all'autorità giudiziaria.

Oggi questo non è più possibile. Mi si segnala una caduta degli interventi prefettizi e delle segnalazioni al prefetto nonché – si tratta di un dato relativo alla Toscana perché non ho avuto la possibilità di verificare se esso corrisponda anche a quelli di altre regioni – un significativo aumento delle morti per *overdose*. Mi è stata segnalata anche un minore domanda di accoglimento in comunità terapeutiche; nessuno va più spontaneamente dal prefetto perché viene preferita la sede penale che è remota, mentre l'intervento prefettizio è un qualcosa di immediato.

In sostanza, si registra una perdita di controllo della situazione che, a mio modo di vedere e se questa legislatura ne avesse la possibilità, meriterebbe un intervento legislativo a tutto campo allo

scopo – a prescindere dalle scelte operate – di dare certezze in materia.

Il discorso relativo agli effetti del referendum sul giudicato non può, a mio avviso, essere disgiunto da questo quadro complessivo. Sarei infatti assai perplesso su un intervento nostro che si limitasse alla questione del giudicato – sul quale comunque mi soffermerò – perché non vorrei introdurre elementi che, facendo riferimento ai soli fatti pregressi, si traducessero poi in dati interpretativi da utilizzare nella situazione caotica che ho descritto poc'anzi.

Venendo alla questione relativa alle sentenze passate in giudicato secondo la legge qual era prima del referendum, a mio giudizio occorre tenere presenti alcuni punti. Il primo è che nella vecchia legge il fine era irrilevante allorquando la quantità di stupefacente rinvenuta superava la dose media giornaliera. Nella descrizione della fattispecie il fine di uso personale o di spaccio non era previsto. Naturalmente, tale fine poteva giocare un suo ruolo – e di fatto in molti casi penso abbia giocato – ai fini della determinazione della pena, però non era necessario indagare su questo. È quindi immaginabile che esistano non poche decisioni – credo anzi la grande maggioranza – nelle quali un'indagine su questo fine specifico non sia stata compiuta. A fronte di tale situazione, c'è da chiedersi in base a quali elementi giudicheremo se vi era o meno il fine di uso personale.

L'altro elemento da tener presente consiste nella constatazione della veridicità di quanto sostenuto dai presentatori delle due proposte di legge. Sebbene il referendum sia stato condotto all'insegna della contestazione della dose media giornaliera – questo infatti era l'argomento fondamentale e poi vittorioso – tuttavia il suo effetto è stato molto più vasto. In altre parole, *de iure condito*, non si può negare che oggi è depenalizzata la detenzione – e per la verità anche l'importazione e la fabbricazione – di sostanze stupefacenti per fine di uso personale, senza limiti quantitativi. Questo è certamente il risultato del referendum e di esso dobbiamo tener conto ai fini di una corretta applicazione della legge.

Un ulteriore elemento da tenere presente è che, una volta che una sentenza sia passata in giudicato, non è più possibile in linea di principio condurre altre indagini di merito. I proponenti giustamente richiamano l'articolo 673 del codice di procedura penale che riguarda la revoca della sentenza per abolizione del reato o per dichiarazione di illegittimità costituzionale o per modificazione della norma incriminatrice, nei quali casi provvede il giudice dell'esecuzione. Bisogna dire, però, che quello in esame è un caso diverso perché il reato non viene integralmente eliminato ma solo diversamente strutturato in ordine ad un elemento soggettivo. Vero è, come giustamente rilevano i proponenti, che esistono già dei casi in cui il giudice dell'esecuzione è intervenuto anche con un potere cognitivo: ci si riferisce al caso in cui si prevede la possibilità di applicare, anche in sede di esecuzione, una continuazione non dichiarata in sede dibattimentale.

Sotto questo profilo, appare comunque opportuno un intervento legislativo. Contemporaneamente, però, bisogna tener presente che una necessaria indagine di merito, in questo caso particolare anche in sede esecutiva, non può in ogni caso andare oltre taluni limiti del giudicato. Credo che tali limiti debbano essere apprezzati in due sensi: può darsi cioè che nella sentenza sia stato già detto che, quale che fosse la quantità della sostanza stupefacente, vi era un fine di uso personale. Si può immaginare, infatti, una sentenza la quale, ricordando che la persona deteneva cinquecento grammi di eroina, scrivesse che era provato che il fine della detenzione era l'uso personale. Tale sentenza di condanna, ovviamente emessa perché, lo ripeto, il fine non rilevava per la vecchia normativa, rappresenta un caso nel quale certamente il detenuto deve essere scarcerato, considerato per l'appunto che nel giudicato è contenuto il riconoscimento di quel fine.

Può essersi verificato, però, il caso inverso in cui una quantità di per sé

modesta viene ritenuta dal giudice detenuta per fine non personale: anche questo fatto deve essere rispettato.

Posto questo limite che fa parte del giudicato, laddove non si dice nulla dell'argomento si palesa l'opportunità di indicare criteri oggettivi affinché il giudice dell'esecuzione possa stabilire se la detenzione di stupefacenti fosse o meno a fine di uso personale.

A me sembra che sotto questo profilo le proposte in esame siano carenti perché stabiliscono che, in caso di silenzio della sentenza, le condanne sono revocate, salvo che dagli atti risultino elementi tali da far ritenere la destinazione delle predette sostanze ad uso diverso da quello personale. In realtà, il discorso va rovesciato perché è l'intero giudizio che deve essere fatto. Non si può sostenere che, nel silenzio, si debba essere scarcerati perché non vi è la prova dell'uso non personale, considerato che precedentemente l'irrilevanza del fine portava spesso a non indagare su quest'aspetto. Bisogna, dunque, che l'indagine sia più penetrante, altrimenti, anche per la detenzione di una quantità non piccola di sostanza stupefacente, si potrà arrivare alla scarcerazione perché non risulta dagli atti un uso diverso da quello personale.

È necessario, dunque, stabilire un criterio ed io ritengo che il più logico, anche in conformità con l'esito del referendum, sia quello mediano e flessibile della modica quantità. In altre parole, sarà la quantità della sostanza stupefacente che orienterà il giudice dell'esecuzione a valutare se sia presumibile un fine di uso personale oppure un fine di spaccio.

In sostanza, a me pare che, se dobbiamo davvero arrivare all'approvazione di una norma limitata come questa – senza pensare di intervenire su ciò che riguarda il futuro, che è invece la cosa più urgente – sarebbe opportuno che noi rispettassimo il giudicato in ogni caso fino ai limiti del possibile e stabilissimo un criterio legislativo di apprezzamento per il giudice dell'esecuzione circa il fine ricavabile dalla quantità modesta o non modesta della sostanza stupefacente detenuta. Questo, infatti, è il solo elemento oggettivo cui si può far riferimento in assenza di un'indagine sul punto durante il processo.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* In pratica, ci si sgancia completamente dal referendum.

CARLO CASINI, *Relatore.* Il referendum ha sancito che non si è punibili quando la sostanza stupefacente è importata o detenuta per fine di uso personale. Possono esservi sentenze che, sia pure nella parte motiva – e forse questo è già apprezzabile – quando arrivano a quantificare la pena, specificano se vi era o non vi era il fine di spaccio. In queste ipotesi, *nulla quaestio.* Il problema si pone di fronte al silenzio assoluto della sentenza. Se si stabilisce che la scarcerazione deve intervenire allorquando dagli atti non risulta il fine di uso personale, a tutti i casi di silenzio dovrebbe conseguire la scarcerazione.

Non è certamente in discussione il significato del referendum perché, in realtà, l'indagine sul fine della detenzione non è stata fatta. Essa va dunque compiuta: ciò si scontra con l'impossibilità di espletare nuove indagini determinata dall'esistenza del giudicato. Occorre pertanto esaltare, tra gli elementi accertati, la quantità che, per la sua natura oggettiva, consente di valutare la presunzione di un fine di uso personale o di spaccio. Francamente, non mi pare vi siano altre soluzioni. Sganciarsi dalla quantità, peraltro, significa forzare l'esito del referendum che non voleva la depenalizzazione della detenzione di droga a fini di spaccio.

Riassumendo, se intendiamo occuparci di questo aspetto settoriale – ed io non sono d'accordo – dobbiamo stabilire che le sentenze sono revocate qualora risulti espressamente che i fatti erano stati commessi al solo fine di usare personalmente le sostanze psicotrope o stupefacenti. È chiaro che, se anche si tratta di

una quantità notevole, ma la sentenza dice che vi era il fine di uso personale, noi siamo tenuti a rispettare sia il referendum sia il giudicato.

La scarcerazione dovrebbe intervenire anche qualora la modica quantità di sostanze psicotrope o stupefacenti importate, acquistate o detenute risultante dagli atti faccia ragionevolmente presumere il fine di uso personale e non risulti dagli atti medesimi la sua destinazione ad un uso diverso. In sostanza, dobbiamo evitare la scarcerazione di quel detenuto al quale è stata comminata una sentenza per una quantità di per sé minima che l'imputato ha dichiarato non essere per sé ma per altri. In questo caso, la quantità non deve rilevare.

Nei casi di silenzio non si può dare per scontato il fine dell'uso personale, così come postulato dalle proposte di legge. Tale previsione a me francamente sembra eccessiva. Senza ulteriori indagini la decisione dovrà ancorarsi ad un giudizio di merito relativo alla quantità. In realtà, ciò è quanto più o meno avviene. L'intervento in esame, dunque, è meno urgente di quanto non sarebbe se inquadrato in una rivisitazione complessiva della legislazione relativa alle sostanze stupefacenti o psicotrope.

Relativamente alle particolari disposizioni aggiuntive di cui alla proposta di legge Taradash, dico subito che sono contrario al terzo comma che postula il potere straordinario del pubblico ministero di sospendere la sentenza ancor prima del giudizio del giudice dell'esecuzione, perché ciò è contro ogni previsione di sistema e perché, in definitiva, non cambia di molto la sostanza delle cose considerato che tale giudice ha possibilità di intervento molto rapido.

Minori perplessità suscita in me la prevista possibilità di sospensione da parte del giudice dell'esecuzione quando la domanda è presentata, ma non è ancora stata eseguita la sentenza passata in giudicato. Sul punto sospendo comunque il mio giudizio, in attesa delle riflessioni degli altri colleghi.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Covi ed altri: Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (Approvata dal Senato) (3034).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Covi ed altri: « Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale », già approvata dal Senato nella seduta del 3 agosto 1993.

Ricordo che nella seduta del 19 ottobre è stata aperta la discussione sulle linee generali e che l'onorevole Polizio ha svolto la relazione.

Proseguiamo pertanto nella discussione.

FRANCESCO POLIZIO, *Relatore.* Ritengo occorra sollecitare i pareri delle Commissioni competenti affinché, esaurita la discussione, sia possibile passare all'esame degli articoli. Ricordo, inoltre, che al Senato è stato svolto un approfondito dibattito, come testimoniano i numerosi atti prodotti.

PRESIDENTE. Onorevole Polizio, la presidenza si farà carico di sollecitare i prescritti pareri delle Commissioni competenti.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termine alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 1° dicembre 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Stampato su carta riciclata ecologica

STC11-2LG-45
Lire 500